

COMUNE DI PETTENASCO - PROVINCIA DI NOVARA
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI LOCALI E IMMOBILI DI PROPRIETA' O CONCESSE IN USO
AL COMUNE AD ENTI E ASSOCIAZIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 30-07-2013

ART. 1. – FINALITA'

1. Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica vitale per la comunità locale, integrativa e complementare alle attività istituzionali dell'Ente locale.
2. In conformità a quanto stabilito dagli art. 32 dello Statuto, il Comune di Pettenasco si prefigge lo scopo valorizzare le libere forme associative operanti sul proprio territorio a tutela di interessi diffusi o portatrici di alti valori culturali, economici, sociali e religiosi fornire un sostegno alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato, assegnando locali idonei in cui svolgere le proprie finalità istituzionali.

ART. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso di beni immobili di proprietà comunale o concesse in uso al Comune a libere forme associative senza scopo di lucro, che perseguono fini di rilevante interesse a livello comunale.

ART. 3. SOGGETTI ASSEGNATARI

1. Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali e delle strutture di proprietà comunale o concesse in uso al Comune di cui all'art. 4 associazioni, fondazioni o altri enti ed istituzioni, pubblici e privati, anche senza personalità giuridica, che perseguono fini di rilevante interesse pubblico territoriale, purché privi di lucro ed operanti nei seguenti settori di attività:

- a) tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione e disagio sociale (a titolo di esempio, sostegno a soggetti tossicodipendenti, a bambini/ragazzi od anziani appartenenti a fasce di popolazione sofferenti a causa di disagi derivanti da tensioni familiari, soggetti affetti da malattie mentali, gravi, inguaribili o terminali, anziani o altre categorie di persone svantaggiate)
- b) cura e promozione delle politiche familiari;
- c) tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio naturale ed urbano, di specifiche realtà locali;
- d) promozione ed organizzazione di iniziative culturali, attività di conservazione, fruizione e valorizzazione di beni e del patrimonio di valore storico od artistico;
- e) promozione e produzione di attività teatrali, artistiche, musicali e cinematografiche ed attività sociali, educative, formative;
- f) promozione della pratica sportiva e altre attività ricreative;
- g) promozione e coordinamento delle iniziative in ambito giovanile;
- h) promozione di altre attività di volontariato;
- i) promozione di altre iniziative di interesse pubblico (a titolo di esempio, tutela dei consumatori, lavoratori dipendenti, autonomi o esercenti attività artigianali, industriali, professionali ed agricole) e coordinamento delle iniziative proprie di dette Associazioni;
- l) promozione dell'economia e dell'occupazione.

ART. 4. INDIVIDUAZIONE DEI BENI

1. Possono essere concessi in uso per le finalità di cui all'art. 1 i beni immobili appartenenti al patrimonio del Comune o concesse in uso al Comune individuati dalla Giunta Comunale. Per ciascun immobile devono essere riportati l'ubicazione e la descrizione sintetica. L'elenco è aggiornato dalla Giunta Comunale.

ART. 5. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. I soggetti di cui all'art 3, per accedere alla concessione di locali di proprietà dell'Amministrazione Comunale o concesse in uso al Comune, dovranno inoltrare apposita richiesta all'Ufficio Tecnico del Comune.

2. Nella domanda dovranno essere indicati a pena di esclusione:

- a) generalità complete del richiedente;
- b) associazione rappresentata;
- c) tipo di attività normalmente svolta dall'associazione, con l'indicazione delle finalità perseguite;
- d) tipo di attività che si intende svolgere nei locali di cui si richiede l'assegnazione;

- d) periodo di tempo per il quale si richiede di utilizzare i locali;
- e) dichiarazione ad opera del legale rappresentante di accettare le previsioni del presente Regolamento da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stipulando contratto;
- g) dichiarazione del richiedente di assumere a proprio carico qualsiasi responsabilità (civile, penale ed amministrativa, nei limiti consentiti dall'ordinamento) per fatti o eventi dannosi o lesivi di terzi che derivino dall'esercizio dell'attività svolta o dalla conduzione dell'immobile nonché di osservare ogni disposizione delle autorità competenti in materia di sicurezza, fiscale e commerciale in relazione al tipo di attività da svolgere negli immobili

3. Alla domanda devono essere allegati:

- a) le copie dello statuto e/o dell'atto costitutivo;
- b) una relazione illustrativa che contenga:
 - b1) la struttura e la dimensione organizzativa dell'associazione, con l'indicazione delle persone che rivestono ruoli di responsabilità;
 - b2) l'attività normalmente svolta dall'associazione, con l'indicazione delle finalità perseguite;
 - b3) programma di attività, con dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di realizzazione;
 - b4) motivazioni per le quali si reputi necessario l'intervento dell'Amministrazione Comunale per dotare il richiedente di locali e/o aree di proprietà comunale.

4. L'assegnazione dei beni immobili avviene con provvedimento motivato della Giunta Comunale in base ad un'istruttoria svolta dall'Ufficio Tecnico del Comune secondo i seguenti criteri:

- compatibilità tra dell'attività che il richiedente intende svolgere e la destinazione d'uso dell'immobile;
- natura ed all'utilità dell'attività prestata dall'Associazione richiedente con particolare riferimento ai bisogni contingenti e prioritari dell'Amministrazione Comunale;
- validità del progetto di attività programmate dall'Associazione;
- struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente;
- periodo di tempo per il quale viene richiesta la concessione;
- anzianità della domanda presentata;
- all'attività già svolta dall'Associazione anteriormente negli ultimi 3 (tre) anni;
- capacità dimostrata di attivazione di risorse o strutture o professionalità nel tessuto socio – economico della comunità locale.

5. La Giunta Comunale, potrà elaborare ulteriori parametri di valutazione ad integrazione del presente Regolamento, anche in relazione alle singole circostanze del caso concreto di volta in volta individuate od in occasione alla presentazione contestuale di un pluralità di domande per l'assegnazione del medesimo immobile.

6. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria finalizzata alla emissione del provvedimento finale.

7. Al termine dell'istruttoria, il responsabile esprime il proprio parere, e trasmette la pratica alla Giunta Comunale, che decide in ordine all'assegnazione dell'immobile.

8. Spetta quindi al Responsabile del Settore provvedere all'assegnazione del bene con propria determinazione e alla stipulazione dell'accordo contrattuale che disciplinerà i rapporti tra l'Associazione e l'Amministrazione Comunale.

9. Salvo quanto in precedenza previsto nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale, per motivi di opportunità o qualora se ne presenti l'esigenza si riserva la facoltà di pubblicare un bando o avviso pubblico.

ART. 6. DETERMINAZIONE DEL CANONE DI UTILIZZO

1. Il canone per l'utilizzo degli immobili è determinato sulla base di una perizia estimativa del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, effettuata in base ai valori correnti di mercato per i beni con caratteristiche analoghe, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;
- b) stato di conservazione dell'immobile stesso;
- c) Ulteriori criteri e parametri deliberati dalla Giunta Comunale.

2. In caso di richiesta dell'immobile da parte dei soggetti di cui all'art. 3 per il perseguimento diretto dei propri fini istituzionali, il canone di cui sopra può essere ridotto fino al 100%. In tal caso l'attività svolta dall'associazione deve avere una particolare rilevanza per l'interesse della comunità, tale da giustificare il beneficio concesso.

3. La valutazione in ordine ai presupposti per la concessione gratuita è demandata alla Giunta Comunale.
4. L'eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione di strutture fisse, di costruzioni e di ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile, da concordare con il Comune, determinerà una decurtazione sul corrispettivo indicato al comma 1.
5. La determinazione del canone dovrà inoltre essere formulata in modo da garantire un trattamento omogeneo nei confronti delle associazioni aventi caratteristiche ed attività simili.

ART. 7. RISERVA D'USO

1. Il Comune di Pettenasco si riserva di poter disporre degli immobili concessi per i propri scopi istituzionali, avendo riguardo a comunicare l'evenienza con congruo anticipo al legale rappresentante dell'associazione.
2. Il Comune di Pettenasco può richiedere inoltre all'assegnatario di permettere la fruizione temporanea degli immobili da parte di altri soggetti, che abbiano inoltrato domanda scritta in merito e che abbiano ottenuto parere favorevole dal Comune.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ DELL'ASSEGNATARIO

1. L'assegnatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, nel periodo di durata della concessione.
2. L'assegnatario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente regolamento, le normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare nei locali del Comune.
3. In ogni caso l'assegnatario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione all'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, danno.
4. L'assegnatario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi:
 - a) divieto di consegnare le chiavi ad altri, al di fuori della previsione di cui all'art. 7;
 - b) obbligo di custodire i locali e di riconsegnare gli stessi in buono stato di conservazione.

ART. 9 – DURATA, RINNOVO E REVOCA

1. La durata del contratto è stabilita da ogni singolo atto nel quale può essere previsto anche il rinnovo qualora ne sussistano i presupposti.
2. Annualmente il concessionario dovrà presentare al servizio competente una relazione che consenta all'Amministrazione di verificare se siano stati attuati i programmi prefissati e in ogni caso se continuino a sussistere i requisiti di cui al presente regolamento.
3. Qualora si verificassero la cessazione dei requisiti indicati nel presente regolamento ovvero casi reiterati di violazione degli obblighi contrattuali ovvero per motivate ragioni di interesse pubblico, il rapporto può essere sciolto prima della sua scadenza.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

